

Pubblicato il 25/02/2019

Sent. n. 128/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2010, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avv. Dino Lucchetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Duca del Mare 24; contro

Comune di Gaeta (LT), in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Piccolo, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura civica siti in Gaeta, piazza XIX Maggio 10; per l'annullamento

1) dell'ordinanza del Comune di Gaeta n. [omissis], prot. n. [omissis], notificata il successivo giorno 11, con la quale, ai sensi dell'art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è stata ordinata la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi con riguardo alle seguenti opere realizzate in difetto di titoli abilitativi edilizi sull'area di pertinenza dell'abitazione di proprietà della ricorrente, distinta in catasto al foglio n. [omissis]: “*struttura in ferro scatolare il tutto delle dimensioni in pianta di mt. 6,00 x mt. 4,00*”, con altezza compresa tra 2,5 e 3 m;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compreso il verbale di sopralluogo del Comando di polizia municipale prot. n. [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento del giorno 21 febbraio 2019 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso all'esame, notificato il 10 novembre 2010 e depositato il 6 dicembre 2010, la ricorrente è insorta avverso gli atti indicati in epigrafe deducendo un unico articolato motivo di ricorso comprendente tanto la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10 e 31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, oltre che della l. reg. 11 agosto 2008 n. 15 e del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, quanto l'eccesso di potere sotto il profilo dell'erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e della carenza di motivazione;

Considerato che [omissis] assume che la struttura di cui le è stata ingiunta la demolizione, costituita da un pergolato a tende ombreggianti (c.d. pergotenda) realizzato con una intelaiatura metallica scatolare, rientra tra gli interventi di edilizia libera o, al più, assoggettati a semplice denuncia di inizio attività, come tali non sottoposti al previo rilascio di titolo abilitativo edilizio e neppure ad autorizzazione paesaggistica, che sarebbe altrimenti necessaria poiché l'immobile di cui è causa insiste in area vincolata;

Visti gli artt. 3, 6 e 10, d.P.R. n. 380 del 2001, che definiscono gli interventi assoggettati al previo rilascio di permesso di costruire e l'attività libera;

Esaminati i rilievi fotografici agli atti di causa, e cioè sia quelli posti dal Comune di Gaeta a base delle contestazioni sia quelli offerti in visione dalla ricorrente, da cui si evince che la pergotenda in discorso è costituita da una mera struttura metallica di sbarre trasversali per l'inserimento di un telo para-sole adiacente al fabbricato, stabilmente ancorata ad esso e al suolo ma aperta su tutti i lati e sul cielo, cioè priva di copertura e tamponature esterne;

Ritenuto che la struttura *de qua*, non essendo idonea a creare volume o superficie e, quindi, trasformazione urbanistica del territorio, non abbisogni del previo rilascio del permesso di costruire, giacché la tenda avvolgibile che essa è unicamente destinata a servire si risolve, in ultima analisi, in un mero elemento di arredo esterno dell'edificio in muratura al quale è infissa e sulla cui originaria identità e conformazione non può certamente incidere né nel senso della creazione di una nuova costruzione né in quello di una ristrutturazione e trasformazione di quella preesistente, non condividendo la natura e le consistenza degli elementi costitutivi del fabbricato cui pertiene (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619);

Considerato in tal senso che, nel caso di specie, l'opera principale sia non la struttura di sostegno in sé ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzato ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa e, ad ogni evidenza, privo delle caratteristiche di consistenza e rilevanza che potrebbero connotarla in termini di componente edilizia di copertura e chiusura (Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017 n. 306; sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619; sez. VI, 11 aprile 2014 n. 1777; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2 luglio 2018 n. 646; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 giugno 2018 n. 7014; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 dicembre 2017 n. 12632);

Ritenuto che, quindi, l'operato dell'Amministrazione civica resistente non sia immune dai vizi denunciati e che il ricorso vada accolto;

Ritenuto che, anche alla luce delle diverse posizioni riscontrabili sul punto dalla giurisprudenza, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Valerio Torano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valerio Torano

IL PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO